

№ 472/2021
M. 11/8/2021
N. 1938/2021

Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 995 del 5.3.2020

Oggetto: spese processuali e risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore

dott.ssa Silvia FERRERI Consigliere

dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 448.2020 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa

da

~~_____~~, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.
Matteo Sances, domiciliatario;

APPELLANTE

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dagli avv.ti ~~_____~~ e ~~_____~~
~~_____~~, domiciliatari

APPELLATO

Agenzia delle Entrate Riscossione

Contumace

All'udienza del 12.4.2021 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato l'11.6.2020 ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ha proposto appello
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell'INPS e
dell'odierna Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sud Spa), si era ottenuto il

1


riconoscimento del diritto azionato (annullamento della cartella di pagamento 059 2001 ~~0000000000~~000 e della susseguente intimazione di pagamento di C. 14.729,00) con compensazione delle spese di giudizio

Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente all'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato e l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna degli enti al pagamento dei danni ex art. 96, I e III comma cpc

Ha chiesto - in parziale riforma della impugnata sentenza - la condanna delle parti evocate al pagamento del risarcimento danni ex art. 96 cpc nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

L'IN.P.S. nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell'appello.

Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante rituale vocatio, non si è costituita in giudizio

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che l'INPS abbia prestato acquiescenza al decisum non proponendo appello incidentale.

Effettivamente nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata; il giudice di fronte all'evidente soccombenza dell'istituto previdenziale e dell'ADDER non ha dato conto, se non con formula di stile e generica ("...la circostanza che il ricorrente abbia comunque fatto istanza di rateazione dopo la notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta costituisce motivo idoneo per la compensazione delle spese di lite..."), delle ragioni che hanno determinato la censurata compensazione; si sarebbe dovuto dar conto della esistenza di giurisprudenza che alla menzionata istanza di rateazione non riconnette riconoscimento alcuno delle ragioni creditorie.

Ciò posto, effettivamente il giudice ha omesso ogni pronuncia sulla domanda avanzata ex art. 96 cit. pur richiesto pagamento dei danni; sul punto la Corte ritiene la domanda infondata e come tale da rigettarsi



L'aver agito - stragiudizialmente - con emissione di un titolo di formazione stragiudiziale quale la cartella di pagamento menzionata nella intimazione di pagamento - per il soddisfacimento di un credito, poi risultato prescritto, configura una pretesa infondata che non integra il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave richiesto dall'art 96 cpc.

In applicazione del principio della soccombenza v'è dunque diritto al rimborso delle spese di giudizio del I grado; s' impone l'applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, applicabile dal 3.4.2014, poiché il giudizio si è concluso in data posteriore.

L'entità delle spese da liquidare va rapportata al valore dichiarato della controversia (C. 14.729). La somma va quantificata in C. 1776, oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia e tenuto conto che nel giudizio in questione è mancata la fase istruttoria.

Il mancato accoglimento integrale dell'appello, per il rigetto della domanda ex art 96 cpc giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.:

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11.6.2020 da ~~Antonio~~ ~~Costo~~ ~~Quaranta~~ nei confronti dell'INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza del 5.3.2020 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, determina l'importo delle spese di giudizio di primo grado in € 1776, oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Matteo Sances; conferma nel resto l'impugnata sentenza e compensa le spese di questo grado

Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni

Così deciso in Lecce il 12.4.2021

Il Presidente estensore

Depositato in Cancelleria

il 16 APR. 2021

R. F. UFFICIO GIUDIZIARIO
(Monte L. LICASTRO)

